

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA

FRA

L'Università degli Studi di Teramo, rappresentata dal Rettore Prof. Dino Mastrocola domiciliato per la carica in Via Renato Balzarini – Loc Colleparco, 64100 Teramo

E

l'Università Nazionale di Cordoba, rappresentata dal Rettore **Mgter. Jhon Darío Boretto**, domiciliato per la carica in Av. Raúl Haya de la Torre S/N, pabellón Argentina, 2° piano, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.

Premesse

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- Premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra Istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi;
- Considerando l'interesse reciproco che l'Università di Teramo (Italia) e l'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) hanno nell'instaurare relazioni adeguate per lo sviluppo degli studi interuniversitari e della cooperazione in ambito accademico, scientifico e culturale;
- Viste le norme vigenti nei due Paesi ed in particolare, per quanto riguarda l'Italia, il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 in materia di autonomia didattica degli Atenei;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La collaborazione sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso:

- 1) Scambi di visite fra docenti e ricercatori di entrambe le Università. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune, ecc.
- 2) Scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile.
- 3) Scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca.
- 4) Scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocini, specializzazioni o altre attività formative.
- 5) Scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative esperienze.

Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi. I periodi di studio compiuti all'estero potranno essere riconosciuti ai fini della carriera scolastica.

Nessuna delle due Università imporrà tasse di iscrizione o di altro genere, se non nei casi previsti come inderogabili da leggi vigenti nel Paese.

ART. 2

Le due Amministrazioni si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili sulla struttura e l'organizzazione delle Università contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza.

ART. 3

Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati dall'Istituzione partner, ai sensi del presente accordo, ogni forma di

assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati.

ART. 4

I partecipanti allo scambio devono essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni. L'assicurazione contro gli infortuni potrebbe essere fornita dall'Università di appartenenza, secondo le proprie regole, oppure attivata direttamente dall'interessato, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa per la copertura dei suddetti rischi.

L'Università ospitante non avrà alcun obbligo di fornire assicurazione sanitaria e contro gli infortuni ai suoi ospiti, lo studente o il personale di scambio devono assicurarsi di aver stipulato tale assicurazione. L'Università ospitante dovrà tuttavia garantire i danni arrecati a terzi (R.C. terzi) dal personale ospite nello svolgimento delle attività accademiche previste dal presente accordo, sollevando quindi l'Università di appartenenza da ogni responsabilità.

ART. 5

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Università, attraverso le strutture promotrici, si riservano di reperire appositi fondi.

In mancanza di appositi finanziamenti lo scambio di personale e studenti delle due sedi, sarà comunque possibile, ma le spese relative (viaggio, vitto e alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive Università.

ART. 6

Per il trattamento dei dati personali in fase di esecuzione operativa di quanto previsto nell'accordo, gli stessi saranno trattati in conformità a quanto previsto dal General Data Regulation Protection GDPR (EU) 2016/679. Nel caso dell'Università Nazionale di Cordoba, si applicheranno le disposizioni della Legge 25.326 sulla Protezione dei Dati Personali e del relativo decreto di

regolamentazione, che mira alla protezione completa dei dati personali registrati in archivi, registri, banche dati o altri mezzi tecnici di elaborazione dei dati, sia pubblici che privati, destinati a fornire informazioni, a garantire il diritto all'onore e alla privacy delle persone, nonché l'accesso alle informazioni registrate che le riguardano, in conformità con le disposizioni dell'articolo 43, terzo comma, della Costituzione Nazionale. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge 25.164 sulla Regolamentazione dell'Impiego Pubblico Nazionale; della Legge 25.188 sull'Etica nell'esercizio delle funzioni pubbliche in Argentina; del Codice Etico della Funzione Pubblica stabilito dal Decreto N°41/99; della Legge 24.766 sulla riservatezza delle informazioni e dei prodotti che sono legittimamente sotto il controllo di una persona e che vengono indebitamente divulgati in modo contrario alle pratiche commerciali oneste; e del Codice Penale nei suoi articoli 153, 153 bis, 155, 156, 157, 157 bis, 183, 222 e 223.

ART. 7

Al fine di facilitare l'attuazione dell'accordo le due Università designano, inizialmente, i seguenti coordinatori:

Per Università di Teramo

Prof.ssa Paola Pitta

Delegata all'Internazionalizzazione

**Per l'Università Nazionale di
Cordoba**

Dra. Elena del Carmen Pérez

**Prosecretaría de Relaciones
Internacionales**

L' accordo sarà sottoscritto nella lingua italiana e nella lingua spagnola con la stessa portata e formulazione.

ART. 8

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di



comune accordo.

ART. 9

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di cinque anni dalla stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza.

**Il Rettore dell'Università degli
Studi di Teramo
Prof. Dino Mastrocola**

**Il Rettore dell'Università Nazionale di
Cordoba
Prof. Mgter. Jhon Darío Boretto**

Data

Data



Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Convenio Marco- UniTE (Italia) - versión en italiano

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.